



COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2022. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	GASTALDI Flavio	PRESIDENTE	Si
2	ORIGLIA Davide	CONSIGLIERE	Si
3	AIMETTA Pietro	CONSIGLIERE	Si
4	PIUMATTI Giovanni	CONSIGLIERE	Si
5	CANALE Paolo	CONSIGLIERE	Si
6	GULLINO Viviana	CONSIGLIERE	Si in collegamento telematico
7	PETTE' Anna Maria	CONSIGLIERE	Si
8	ABRATE Enrico	CONSIGLIERE	Giust.
9	TESTA Romina	CONSIGLIERE	Si
10	RIMONDA Roberto	CONSIGLIERE	Si
11	FRESIA Corrado	CONSIGLIERE	Si
Totale Presenti:			10
Totale Assenti:			1

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e BIONDI Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Presidente, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 15/11/2021, con la quale è stata presentata al Consiglio Comunale la proposta di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare i commi 639, 652, 653, 655 e 658 :

Richiamate quindi,

le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..." nella quale si rappresenta che "... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..." e questo in quanto, da un lato "... i fabbisogni standard relativi al servizio ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...", e dall'altro che "... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Rilevato che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, aveva definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Considerato che:

L’Arera ha approvato lo scorso 3 agosto, con deliberazione n. 363, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2).

Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr - deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni). In primo luogo, il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Tari), ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti. Disciplinando un settore caratterizzato da esperienze molto variegate sul territorio nazionale, con la necessaria asimmetria per tenere conto delle diverse situazioni di partenza.

L’impostazione di base del Metodo tariffario (Mtr-2) resta quella del precedente metodo (Mtr), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimane la commisurazione dei costi efficienti di un’annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente.

Il nuovo metodo punta tutto sulla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 sarà infatti pluriennale, dovendo abbracciare l’intero periodo 2022-2025. Il gestore del servizio (o i singoli gestori) dovranno presentare all’ente territorialmente competente (Nel caso del Comune di Genola l’ente è il Consorzio CSEA) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025, in tempo utile per l’approvazione delle tariffe Tari 2022. A questo fine i costi 2022 "guarderanno" al 2020, mentre per quelli del 2023 si dovrà fare riferimento ai dati di bilancio o preconsuntivo 2021 o, in mancanza, a quelli dell’ultimo bilancio disponibile.

Per i costi del 2024 e 2025 si farà sempre riferimento ai dati 2021, determinati come sopra. Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali, riferiti al periodo 2024-2025, sulla base delle

indicazioni metodologiche che saranno fornite dall'Arera. In questa fase si provvede all'aggiornamento dei costi, facendo riferimento a quelli effettivi dell'anno a-2 (per il 2024-2025). Tuttavia, il metodo contempla anche la possibilità di aggiornamenti infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territorialmente competente (Etc).

Le nuove regole specificano meglio i termini entro cui i vari attori coinvolti nella costruzione e approvazione del Pef devono operare. È confermata la procedura che vede la predisposizione del Pef in capo al gestore (o ai gestori), la trasmissione del cosiddetto "Pef grezzo" all'Etc competente, la validazione da parte dello stesso e quindi la trasmissione del documento all'Arera (insieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti), la quale provvederà all'approvazione definitiva del Pef.

mentre nella precedente disciplina era chiaro il termine di trasmissione del Pef da parte dell'Etc all'Arera (entro 30 giorni dalla validazione dello stesso o comunque dal termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e quindi delle tariffe Tari), termine confermato anche oggi, non altrettanto accadeva per la tempistica dei passaggi intermedi. Premesso che l'obiettivo era quello di far sì che l'Etc potesse disporre dei Pef in tempo utile per consentire ai Comuni di approvare le tariffe Tari sulla base del Pef validato entro il termine di legge, il Mtr non prevedeva scadenze intermedie specifiche.

La norma dell'articolo 9 della deliberazione 363/2021 stabilisce invece un termine di fatto perentorio che grava sul gestore del servizio. Infatti, laddove il gestore rimanga inerte superando il termine stabilito di norma dall'Etc, con conseguente attivazione da parte di quest'ultimo del meccanismo della diffida, l'eventuale inadempimento che si protragga oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza dei termini di legge per assumere le pertinenti determinazioni da parte degli organi competenti (ad esempio tariffe Tari), determina il divieto di qualsiasi aumento di corrispettivi in capo all'utenza finale, compreso l'adeguamento all'inflazione.

Viene fatta salva la possibilità da parte dell'Etc di redigere il Pef in base alle informazioni note, specie, si ritiene, se questo comporti un calo tariffario.

è rilevante, nel nuovo metodo, anche l'introduzione di nuove componenti di costo, di natura previsionale. In particolare, si tratta della componente Cq (sia fissa che variabile), che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima che saranno stabiliti dall'Arera (già preannunciati con la deliberazione n. 72/2021) e della componente Co(116), anche essa previsionale, che ha la funzione di permettere al Pef di recepire le variazioni di costo del servizio causate dalla nuove regole della classificazione dei rifiuti contenute nel Dlgs 116/2020 (in particolare, per eventuali aumenti/diminuzioni della quantità di rifiuti gestiti, per effetto dell'aumento/diminuzione delle attività economiche rientranti nel servizio in seguito nuova definizione di rifiuto urbano; per la riduzione delle quantità di rifiuti raccolte dovuta alla fuoriuscita delle attività dal servizio pubblico

o il loro aumento in seguito al rientro di attività che avevano in precedenza optato per l'uscita dal servizio pubblico).

L'introduzione delle nuove componenti di costo si accompagna all'inserimento di nuovi parametri che permettono di aumentare la crescita annuale delle tariffe, la quale comunque non potrà superare un limite massimo complessivo, mentre restano confermati i costi incentivanti.

Il metodo cerca poi di incentivare la valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, tenendo conto del contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi europei, mediante una più puntuale quantificazione del fattore di sharing, riferito alla ripartizione dei corrispettivi derivanti dai sistemi collettivi di compliance alla responsabilità del produttore (ad esempio contributi Conai). Quantificazione che dipenderà dagli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e dall'attività di preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti.

Il metodo inoltre cerca di porre ordine alle numerose componenti a conguaglio che incideranno nei prossimi anni nella determinazione del livello tariffario massimo, tenendo conto sia di quelle derivanti dal passato e sia di quelle che si genereranno nel corso del quadriennio. Interessante è in merito la codifica dell'incidenza sul Pef dello scostamento che si verifica tra il gettito Tari atteso e quello effettivo. In altri termini, nel Pef troverà ingresso la differenza tra le entrate tariffarie previste sulla base del Pef dell'anno a-2 e l'importo effettivamente addebitato ("fatturato") ai contribuenti per il medesimo anno. Ciò allo scopo di tenere conto della circostanza fisiologica che il totale degli avvisi Tari/tariffa emessi non corrisponde al totale derivante dal Pef, a causa della variabilità della base imponibile (nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni di superficie, variazione della quantità dei rifiuti, ecc.).

Infine, è interessante l'apertura dell'Arera sul recupero da parte dei gestori dei cosiddetti costi "cappati", vale a dire di quelli efficienti (cioè determinati con il metodo Arera) non riconosciuti in quanto eccedenti il limite di crescita tariffario di un determinato anno. Il punto 4.5 del Mtr 2 stabilisce, infatti, che ove la differenza dei costi efficienti riportati nel Pef di un anno rispetto al limite massimo ammesso in base al tetto di crescita annuale sia validata dall'Etc, la stessa potrà essere riconosciuta nelle annualità successive del Pef pluriennale, nel corso del quadriennio, sempre però nel rispetto dei limiti di crescita di ogni anno. Ciò ovviamente se l'Etc lo ritenga necessario per mantenere l'equilibrio economico-finanziario e perseguire obiettivi specifici. Resta comunque ferma la facoltà dell'Etc di derogare al limite annuale di crescita, previa specifica relazione da presentare all'Arera.

Una ulteriore valvola di emergenza per salvaguardare eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione è la possibilità affidata all'Etc di determinare il riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili, ma non ancora recuperati, rimodulando i conguagli tra le diverse annualità, o permettendo il recupero anche oltre il 2025, per contemperare la sostenibilità della tariffa e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Rilevato che il Comune di Genola ai fini del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fa parte del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) ossia il consorzio obbligatorio individuato dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 all'art. 11 e finalizzato precisamente a garantire la gestione dei servizi di raccolta e nettezza urbana e che tale consorzio fa parte dell'ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE (A.A.C.), Consorzio di Enti locali, con una partecipazione del 26,70%,

Preso atto che l'attuale gestione materiale dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nonché nettezza urbana è in capo al raggruppamento composto dalle ditte San Germano, del gruppo Derichebourg, Proteo e Cooplat, Raggruppamento di imprese che si è aggiudicato un appalto a livello consortile affidato in nome e per conto dei 54 comuni consorziati da C.S.E.A. – Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente.

Considerato che al fine di giungere alla approvazione delle tariffe TARI con le modalità stabilite da ARERA, I Comuni facenti parte del Consorzio hanno sviluppato il seguente programma:

1. Raccolta dei dati del piano finanziario economico (PEF) grezzo degli appaltatori da parte di CSEA
2. Raccolta dei dati inerenti il PEF dai singoli Comuni da parte di CSEA
3. Sviluppo del PEF con tutte le componenti raccolte da parte di CSEA
4. Validazione del PEF da parte di CSEA
5. Predisposizione dei PEF autonomi per singolo Comune da parte di CSEA
6. Approvazione del PEF e conseguente approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni e loro invio allo CSEA
7. Invio del PEF ad ARERA da parte dello CSEA
8. Approvazione del PEF da parte di ARERA o eventuali richieste di modifica da Parte di ARERA.

CONSIDERATO che alla data attuale non è ancora pervenuto il Piano economico finanziario TARI 2022-2025 validato da parte dello CSEA;

Preso atto che ad oggi la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stabilita dall'art 151 del TUEL al 31-12-2021 e l'approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta dall'art. 174 del TUEL al 15 novembre 2021;

Preso atto che, nel caso in cui il PEF TARI 2022-2025 validato dallo CSEA non pervenga in tempo utile per la sua analisi al fine di poterlo approvare in Consiglio insieme alle nuove tariffe 2022, l'Amministrazione dovrà comunque approvare un PEF e delle tariffe TARI;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che ad oggi non vi sono soluzioni normative che consentano né il mantenimento in vigore anche per l'anno 2022 delle tariffe approvate nel 2021 e nemmeno una determinazione delle stesse successivamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono atto propedeutico, l'unica soluzione è costituita dalla riadozione del valore del Piano Finanziario 2021, nelle more di un possibile (e quanto mai auspicabile) sganciamento dei termini TARI rispetto a quelli del bilancio, come già avvenuto nel 2021, che possa consentire ai Comuni di rivedere gettito e tariffe nel 2022.

Rilevato che confermando il valore del PEF 2021 validato si dispone di un valore che per quanto non rispettoso della nuova metodologia introdotta dal nuovo MTR-2, per lo meno si ha a monte un percorso ragionato e che con le condizioni di affidamento invariate, non si discosterebbe troppo dal valore del PEF 2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 28/06/2021 con la quale il Comune di Genola ha approvato per l'anno 2021 il piano economico finanziario (PEF) TARI;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 28/06/2021 con la quale il Comune di Genola ha approvato per l'anno 2022 le tariffe TARI;

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esplicate nella premessa, la riadozione del valore del Piano Finanziario 2021, nelle more di un possibile (e quanto mai auspicabile) sganciamento, da parte del legislatore, dei termini TARI rispetto a quelli del bilancio, come già avvenuto nel 2021, che possa consentire ai Comuni di rivedere gettito e tariffe TARI nel 2022.
2. di approvare per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 28 comma del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario dell'anno 2021, a causa della mancata comunicazione del piano economico finanziario TARI per l'anno 2022 validato dal Consorzio CSEA e aggiornato al nuovo metodo approvato da ARERA;
3. di quantificare nello schema del bilancio di previsione 2022-2024 in €. 308.715,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti.
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to: GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PARERI

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile del servizio
Regolarità tecnica Riorda Raffaella	Favorevole	13/12/2021	RIORDA Raffaella F.to:
Regolarità contabile	Favorevole	13/12/2021	RIORDA Raffaella F.to:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21/12/2021 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suespresso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Genola, li 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE